

Stop alla notifica lunga per il Covid degli avvisi in scadenza nel 2022

Accertamento

Anche la Cgt di Prato bocchia il rinvio a cascata di 85 giorni applicabile solo per il 2020

Prende sempre più corpo il filone giurisprudenziale relativo alla decadenza

Giuseppe Morina
Tonino Morina

Continuano ad arrivare le sentenze dei giudici tributari (si veda anche la Cgt Latina su «Il Sole 24 Ore» del 29 dicembre 2023) che bocciano l'operato degli uffici che hanno notificato nel 2023 gli accertamenti in scadenza ordinaria il 31 dicembre 2022. Per la Corte di giu-

stizia tributaria di primo grado di Prato, sentenza 87/2/23 del 31 ottobre 2023, è inapplicabile la proroga "a cascata" di 85 giorni, valida solo in relazione all'anno colpito dall'evento eccezionale Covid 19, cioè il 2020. Deve essere quindi annullato l'accertamento notificato l'8 marzo 2023, essendo stato superato il termine di scadenza del 31 dicembre 2022.

I termini

L'agenzia delle Entrate di Prato, l'8 marzo 2023, notifica un accertamento a una società per l'anno d'imposta 2017, con richiesta di imposte e sanzioni, oltre interessi maturati e maturandi. La società, essendo risultata congrua, coerente e normale agli studi di settore applicabili per l'anno 2017, beneficiava della misura premiale, compresa la riduzione di un anno degli ordinari termini di decadenza per l'accertamento (entro il 31 dicem-

bre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). Il termine per l'accertamento scadeva il 31 dicembre 2022, ed era quindi tardivo l'accertamento dell'ufficio notificato in data 8 marzo 2023.

La sentenza di Prato

Per l'agenzia delle Entrate andava applicata la proroga di 85 giorni prevista dall'articolo 67 del decreto legge 18/2020, richiamato con la circolare 11/E del 6 maggio 2020, proroga che può applicarsi, non solo in riferimento ai termini delle attività che sono spirati nel corso dell'anno 2020, ma anche ai termini di prescrizione o decadenza sospesi e non in scadenza entro lo stesso anno 2020.

A parere della Corte, però, tale interpretazione non appare condivisibile. Innanzi tutto perché quanto disposto dall'articolo 67 del decreto legge 18/2020 è stato assorbito nella

disciplina contenuta nell'articolo 157 del decreto legge 34/2020, secondo cui gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali termini di decadenza, calcolati senza tenere conto del periodo di sospensione (previsto dall'articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020), scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

La norma in questione era finalizzata a incentivare l'attività degli uffici, per cui l'agenzia delle Entrate doveva rispettare il suo termine di decadenza del 31 dicembre 2020, mentre, per favorire i contribuenti, per i disagi causati dal Covid, la notifica avrebbe dovuto avvenire successivamente con termine poi prorogato fino al 28 febbraio 2022.